



Tribunale Ordinario di Cosenza

Sezione I Civile

Il giudice dott.ssa Francesca Familiari;

vista la proposta di un **piano di ristrutturazione dei debiti** presentata da Manieri Domenico nato a Acri (CS) il 21/12/1963 e residente in Acri (CS) in Via Ternità n. 14, C.F.

MNRDNC63T21A053H, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Nocera e Martina Fabriani, elettivamente domiciliato presso lo studio in Napoli, alla via Vicinale Santa Maria del Pianto Torre, 3;

esaminata la relazione con attestazione di completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda, del professionista incaricato con funzioni di OCC, dott. Giuseppe Orsino;

preso atto delle integrazioni pervenute in data 5.8.2024, a seguito di richiesta del giudice, con le quali il gestore della crisi ha precisato che alla data di presentazione della domanda, Manieri Nicola, figlio del ricorrente, risultava componente del nucleo familiare e residente nella casa genitoriale, ma già percettore di reddito, in procinto di trasferire la propria abitazione altrove e che, allo stato attuale, il predetto risulta componente di un nucleo familiare autonomo;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente nella circoscrizione di questo tribunale (art. 27, comma 3, lett. b d.lgs. n. 14/2019: Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, di seguito C.C.I.I.);

ritenuto che il ricorrente rientri nella qualifica di consumatore, intendendosi per tale «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e V del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali» (art. 2 lett. e, d.lgs. 14/2019);

ritenuta la completezza della domanda, in quanto corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia¹.

¹ A tal proposito, si osserva che il ricorrente fa parte di un nucleo familiare di due persone. Quanto alla capacità reddituale, il debitore risulta l'unico percettore di reddito del nucleo familiare, dipendente a tempo indeterminato presso l'ANAS,



vista la relazione dell'OCC, completa dei seguenti dati:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni²;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte³;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

considerato che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita⁴;

rilevato che nella fattispecie, l'OCC, in riferimento alla valutazione del merito creditizio, lo ha sintetizzato come segue:

con reddito annuo, per quanto si evince dall'ultima dichiarazione, relativa ai redditi 2022, di € 35.333 e reddito mensile medio, calcolato sull'anno 2023, di € 2.214,56, che detratte, le spese del nucleo familiare, dichiarate pari ad € 1.088,00 mensili, si riduce ad € 1.126,56 mensili.

² Le cause dell'indebitamento risultano ascritte alla necessità di provvedere alle cure della sorella Carmela, affetta da invalidità al 100% e quelle sostenute per il figlio Manieri Alessandro, nato il 18.08.1999, per accertamenti medici specialisti fuori Regione, che hanno fatto seguito alle spese per l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione.

³ nella valutazione di dette ragioni un ruolo di rilievo è stato ascritto, nella relazione particolareggiata dell'esperto, alle necessità della famiglia, intese come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto della spesa media mensile effettiva, sostenuta dalla famiglia del debitore, per le spese indispensabili per il sostentamento.

⁴ A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 3, C.C.I.I., si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.



TABELLA 8: RIPEILOGO VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

| CONTRATT O DI FINANZIAM ENTO | DATA DI EROGAZI ONE | (A) REDDITO MENSILE NETTO DISPONIB ILE RAPPORT ATO A 12 MENSILI TA' | (B = C x H) AMMONT ARE MENSILE NECESSA RIO PERCHE' IL NUCLEO FAMILIA RE POSSA MANTEN ERE UN DIGNITO SO TENORE DI VITA | (C) IMPORTO COMPLESSIVO DI RATE MENSILI DI FINANZIAMEN TI PRECEDENTE MENTE SOTTOSCRITT I | (F = A - B - C) RESID UO REDDI TO MENSI LE | MERITO CREDITI ZIO | (G) COMPON ENTI NUCLEO FAMILIA RE | (H) COEFFICI ENTE SCALA EQUILAVE NZA ISEE |
|--|---------------------------|--|--|---|---|--------------------------|--|--|
| COMPASS | 23/12/2015 | 2.149,92 € | 1.291,19 € | 261,20 € | 597,53 € | SI | 4 | 2,66 |
| UNICRET CESSIONE 1/5 | 19/12/2016 | 2.271,17 € | 1.291,19 € | 539,67 € | 440,31 € | SI | 4 | 2,66 |
| YOUNITED | 31/07/2017 | 2.348,58 € | 1.291,19 € | 939,67 € | 117,72 € | NO | 4 | 2,66 |
| DEUTSCHE BANK | 14/11/2017 | 2.348,58 € | 1.194,11 € | 1.216,89 € | - 62,42 € | NO | 4 | 2,46 |
| UNICREDIT DELEGAZIO NE DI PAGAMENT O | 15/12/2017 | 2.348,58 € | 1.194,11 € | 1.361,67 € | - 207,20 € | NO | 4 | 2,46 |

osservando, oltremodo, che: *la circostanza che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente fosse a conoscenza di chi erogava il credito (finanziamento erogato da COMPASS in data 23/12/2015);*

rilevato che sussistono i presupposti di ammissibilità della procedura, posto che il debitore non risulta essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né può ritenersi, considerate le cause dell'indebitamento rappresentate nella relazione particolareggiata (cfr. nota n. 2), che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

constatato che la proposta prevede di porre a disposizione dei debitori la somma mensile di € 600,00 per la durata di anni tredici, cosicché la somma complessiva da ripartire è di € 93.600,00, con una percentuale di soddisfo del 100% del credito prededucibile entro i 25 mesi successivi all'omologa, il pagamento dei creditori privilegiati nei successivi 83 mesi e, successivamente, il pagamento dei creditori chirografari secondo le percentuali di cui alla seguente tabella:



TABELLA 9: PROPOSTA DI DEBITO RESIDUO

| CREDITORE | DEBITO RESIDUO | TIPO DI PRELAZIONE | % SODDISFACIMENTO | DEBITO RESIDUO PROPOSTO |
|--|---------------------|--|-------------------|-------------------------|
| COMPENSO O.C.C. (Liquidazione O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Cosenza) | 7.381,00 € | PREDEDUCIBILE | 100% | 7.381,00 € |
| AVVOCATO | 7.295,60 € | PREDEDUCIBILE | 100% | 7.295,60 € |
| UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE- OGGI INTESA SANPAOLO S.p.A | 67.146,50 € | IPOTECA I GRADO | 65,00% | 43.645,23 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 131,38 € | PRIVILEGIO GRADO 7 ARTT. 2758 E 2749 C.C. N. 7 ART. 2778 C.C. | 65,00% | 85,40 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 1.383,69 € | PRIVILEGIO GRADO 18 ARTT. 2752 E 2749 C.C. N. 18 ART 2778 C.C. | 65,00% | 899,40 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 44,89 € | PRIVILEGIO GRADO 19 ARTT. 2752 E 2749 C.C. N. 19 ART 2778 C.C. | 65,00% | 29,18 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 407,36 € | PRIVILEGIO GRADO 20 ARTT. 2752 C.C. N. 20 ART. 2778 C.C. | 65,00% | 264,78 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 625,98 € | PRIVILEGIO GRADO 20 ARTT. 2752 E 2749 C.C. N. 20 ART. 2778 C.C. | 65,00% | 406,89 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 1.578,02 € | PRIVILEGIO GRADO 20 ART. 2752 C.C. U.C. E N. 20 ART. 2778 C.C. | 65,00% | 1.025,71 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 190,43 € | PRIVILEGIO GRADO 20 ART. 2752 U.C. E 2749 C.C. E N. 20 ART 2778 C.C. | 65,00% | 123,78 € |
| COMUNE DI ACRÌ | 5.056,54 € | PRIVILEGIO | 65,00% | 3.286,75 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 887,11 € | CHIROGRAFARIO | 15,00% | 133,07 € |
| INTESA SAN PAOLO | 3.026,24 € | CHIROGRAFARIO | 42,50% | 1.286,15 € |
| INTESA SAN PAOLO | 3.454,46 € | CHIROGRAFARIO | 42,50% | 1.468,15 € |
| IFIS NPL SERVICING SPA | 6.189,23 € | CHIROGRAFARIO | 42,50% | 2.630,42 € |
| COMPASS BANCA S.p.A. | 21.661,59 € | CHIROGRAFARIO | 42,50% | 9.206,18 € |
| UNICREDIT S.p.A. | 12.607,56 € | CHIROGRAFARIO | 42,50% | 5.358,21 € |
| YOUNITED SA | 10.636,00 € | CHIROGRAFARIO | 15,00% | 1.595,40 € |
| MARTE S.P.V. | 31.225,26 € | CHIROGRAFARIO | 15,00% | 4.683,79 € |
| UNICREDIT S.p.A. | 10.581,23 € | CHIROGRAFARIO | 15,00% | 1.587,18 € |
| TOTALE | 191.510,07 € | | | 92.392,26 € |

rilevato che ai sensi dell'art. 67, comma 3, d.lgs. n. 14/2019, la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4;

è possibile prevedere, inoltre, ai sensi del comma 4 della norma di legge succitata, che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione come attestato dall'OCC;

rilevato che, nella specie, il ricorrente risulta proprietario dei seguenti beni immobili e mobili registrati:

- abitazioni di tipo economico e magazzino/locale deposito posseduti nella quota di $\frac{1}{2}$ ⁵;

⁵ Trattasi, precisamente, degli immobili siti in agro di Aciri (CS), c.da Ternità, n. 14, ai piani T, 2 e 1, censiti in catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 41, particella 673, sub, rispettivamente, nn. 1, 2 e 3, valutati, nel complesso, come da consulenza di parte, per € 46.300,00, secondo il prospetto che segue:



- autovettura Tipo Citroen N2RHYF targata BM043VL acquistata nell'anno 2000 al prezzo di € 15.597 ed oggi stimata per € 500,00;

rilevato che l'alternativa liquidatoria, secondo le previsioni del medesimo gestore della crisi, produrrebbe, nell'ipotesi più favorevole, ovvero laddove i beni fossero aggiudicati al primo tentativo di vendita coattiva, un attivo di € 69.950,00;

TABELLA 12: PROSPETTO TENTIVI DI VENDITA

| BENI DA LIQUIDARE | PRIMO TENTATIVO | | SECONDO TENTATIVO | | TERZO TENTATIVO | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| | VALORE | PREZZO BASE D'ASTA (75%) | VALORE | PREZZO BASE D'ASTA (75%) | VALORE | PREZZO BASE D'ASTA (80%) |
| A/3 ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO | 32.600,00 € | 24.450,00 € | 24.450,00 € | 18.337,50 € | 19.560,00 € | 15.648,00 € |
| A/3 ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO | 30.000,00 € | 22.500,00 € | 22.500,00 € | 16.875,00 € | 18.000,00 € | 14.400,00 € |
| C/2 MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO | 30.000,00 € | 22.500,00 € | 22.500,00 € | 16.875,00 € | 18.000,00 € | 14.400,00 € |
| AUTOVETTURA | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| TOTALE | 93.100,00 € | 69.950,00 € | 69.950,00 € | 52.587,50 € | 56.060,00 € | 44.948,00 € |

rilevato che il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

vista la richiesta del ricorrente di voler disporre:

| Foglio | Particella | Sub | Indirizzo | Z.C. | Categoria | Classe | Consistenza | Rendita |
|--------|------------|-----|------------------------------------|------|-----------|--------|-------------------|---------------|
| 41 | 673 | 1 | CONTRADA TERNITA' n. 15-16 Piano T | 001 | C02 | 01 | 96 m ² | R.Euro:74,37 |
| 41 | 673 | 2 | CONTRADA TERNITA' n. 14 Piano 1 | 001 | A03 | 02 | 6 vani | R.Euro:185,92 |
| 41 | 673 | 3 | CONTRADA TERNITA' n. 14 Piano 2 | 001 | A03 | 02 | 6,5 vani | R.Euro:201,42 |

Il valore è il seguente:

Piano terra mq 96,00 X € 350,00 = € 32.600,00

Piano primo vani 6 X € 5.000,00 = € 30.000,00

Piano secondo vani 6 X € 5.000,00 = € 30.000,00

Totale € 92.600,00



- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;

- il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive, di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e, in particolare, la sospensione delle trattenute per cessione del 1/5 dello stipendio con Unicredit e delega;

preso atto della pendenza di un pignoramento presso terzi a carico del ricorrente, con assegnazione del quinto dello stipendio in favore di Marte SPV s.r.l., nonché di un atto di precetto di Compass Banca s.p.a. e un decreto ingiuntivo emesso in favore Younited S.A.

ravvisate, in definitiva, la meritevolezza del debitore⁶ e la mancanza di ragioni ostative alla pubblicazione della domanda;

ritenuto, nondimeno, quanto alla liquidazione del compenso all'OCC, che essa debba essere operata dal giudice, tenendo in considerazione il disposto di cui all'art. 71 comma 4 C.C.I.I.;

ritenuto, in ogni caso, che il piano sia ammissibile;

P.Q.M.

Visto l'art. 70 C.C.I.I.

ORDINA

che la proposta ed il piano siano pubblicati nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del tribunale di Cosenza⁷ e ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori⁸.

DISPONE

fino alla conclusione del procedimento:

- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata a carico del debitore ed il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio, fino alla conclusione del presente procedimento;

- la sospensione delle trattenute mensili sullo stipendio afferenti la cessione del quinto e delega di pagamento;

DISPONE

⁶ A tal proposito, si osserva che le cause dell'indebitamento sono state ricondotte agli eventi intimidatori di cui si è detto sub nota 2.

⁷ www.tribunale.cosenza.giustizia.it

⁸ Ricevuta la comunicazione, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. Nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.



che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare osservazioni al piano, di cui all'art. 70 comma 3 C.C.I.I., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi a cura della cancelleria al professionista gestore della crisi e al ricorrente, a mezzo dei suoi difensori.

Cosenza, 5.8.2024

Il giudice

dott.ssa Francesca Familiari

